



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 107 DI DATA 17 Febbraio 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Chiocchetti Luigi S.r.l. - stabilimento di San Giovanni di Fassa - Sen Jan (TN), fraz. Pozza di Fassa - Strada Jumela, 40. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 590 del 5 dicembre 2018, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Chiochetti Luigi S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa al Centro di Raccolta Zonale (di seguito *CRZ*), con anche funzione di "centro di raccolta" di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 (di seguito *CR*), sito in Pozza di Fassa, ora Sèn Jan di Fassa (TN), fraz. Pera, strada Jumela, 40, per lo stoccaggio provvisorio (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, funzionale alla raccolta differenziata nell'ambito del Comun General de Fascia;

vista la domanda di modifica dell'AUT presentata dalla Ditta in data 4 dicembre 2020 (ns. prot. n. 786389) e integrata in data 21 gennaio 2021 (ns. prot. n. 42243 del 22 gennaio 2021) con particolare riferimento alla modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti al fine di:

- aumentare i quantitativi massimi annui del rifiuto codice CER 20.01.39 gestibili in impianto, passando dalle attuali 50 ton a 100 ton, ferme restando tutte le altre modalità di gestione;
- inserire in autorizzazione i rifiuti costituiti da imballaggi in materiali compositi (ad es. tipo "Tetrapack") provenienti da raccolta differenziata e classificati con il codice CER 15.01.05;
- inserire in autorizzazione i rifiuti con codice CER 15.01.09 *Imballaggi in materiale tessile* e CER 20.01.11 *Prodotti tessili* provenienti da raccolta differenziata;
- gestire i suddetti nuovi rifiuti con codice CER 15.01.09 e CER 20.01.11 unitamente ai rifiuti con codice CER 20.01.10 *Abbigliamento* già autorizzati, aumentando il quantitativo massimo annuo complessivo dalle attuali 20 ton a 30 ton;
- inserire in autorizzazione i nuovi rifiuti con codice CER 20.01.02 *Vetro* da gestire unitamente ai rifiuti con codice CER 15.01.07 *Imballaggi in vetro*, già autorizzati, in quanto presentano caratteristiche merceologiche simili;
- inserire in autorizzazione i nuovi rifiuti con codice CER 20.01.26* *Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125* provenienti da raccolta differenziata, da gestire unitamente ai rifiuti con codice CER 13.02.05* *Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati* già autorizzati, in quanto presentano caratteristiche merceologiche analoghe;
- gestire i rifiuti con codice CER 13.02.05* e CER 20.01.26* con eventuale raggruppamento ai fini del recupero (operazione R12);

confermando nel contempo come inalterata la dislocazione delle aree di stoccaggio indicata nella "Tavola 1" del 6 settembre 2018 allegata all'AUT vigente;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 11 dicembre 2020 (ns. prot. n. 796346) e la contestuale richiesta al Comune di San Giovanni di Fassa - Sen Jan (TN) di esprimersi ai fini della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in ordine alle eventuali modifiche prospettate con la domanda in esame ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche, comunicando che in caso di mancata espressione o di espressione in termini di non sostanzialità entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Settore autorizzazioni uniche ambientali avrebbe provveduto ad aggiornare l'AUT per quanto di propria competenza;

considerato che il Comune di San Giovanni di Fassa - Sen Jan (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore autorizzazioni e controlli di procedere per quanto di propria competenza, prescindendo dal parere medesimo;

considerato che con nota di data 19 gennaio 2021 (ns. prot. n. 32399) il procedimento è stato sospeso per richiesta di precisazioni in ordine alla documentazione tecnica allegata alla domanda;

vista la nota pervenuta dalla Ditta in data 21 gennaio 2021 (ns. prot. n. 42243 del 22 gennaio 2021) nella quale viene specificato che il ciclo operativo previsto in impianto per quanto riguarda i rifiuti con codice CER 13.02.05* e 20.01.26* può essere schematizzato come segue:

- accettazione dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in caso di difformità rispetto a quanto previsto, il carico verrà respinto;
- conferimento dei rifiuti da parte delle utenze; in funzione delle esigenze gestionali dell'impianto, il rifiuto potrà essere:
 - a) conferito direttamente dalle utenze presso i contenitori dedicati presenti nelle zone di stoccaggio dedicate (area C); in questo caso sarà facoltà del conferitore decidere se utilizzare dei vuoti riutilizzabili (quindi senza produzione di ulteriori rifiuti) oppure se utilizzare dei vuoti a perdere. In seguito allo svuotamento del rifiuto liquido all'interno dell'apposito contenitore l'utente provvederà, se del caso, a conferire l'eventuale imballaggio risultante all'interno delle zone di stoccaggio previste e già individuate per i rifiuti con codice CER 15.01.10;
 - b) depositato dall'utenza assieme al relativo imballaggio in una apposita zona di accettazione, per essere successivamente travasato all'interno dei contenitori dedicati da parte degli addetti all'impianto, in base alle esigenze gestionali del momento; in questo caso dovranno essere utilizzati dei vuoti a perdere, che verranno poi conferiti nelle apposite zone di stoccaggio individuate per il codice CER 15.01.10 da parte degli operatori al termine delle operazioni di travaso effettuate;
 - c) in ogni caso, il rifiuto conferito sarà stoccato in contenitori dedicati e separati per singolo codice CER; saranno quindi presenti uno o più contenitori dedicati ed appositamente individuati in via esclusiva al conferimento dei rifiuti con codice CER 20.01.26*, che verranno riempiti solo con i rifiuti classificati con quello specifico codice, e dei rifiuti con codice CER 13.02.05*, che verranno riempiti solo con i rifiuti classificati con quello specifico codice;

considerato che nella relazione tecnica allegata alla domanda pervenuta in data 4 dicembre 2020 (ns. prot. n. 786389) la Ditta dichiara che *“tutto quanto non espressamente indicato nella presente richiesta rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato con l'AUT n. 590 del 05/12/2018 attualmente in vigore, alla quale si fa riferimento per tutti gli aspetti non indicati nella presente e di cui non si chiedono modifiche”*;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che il CRZ in questione è suddiviso e organizzato schematicamente nelle seguenti zone operative:

- zona di accesso dotata di cancello con controllo elettronico dell'utente (identificazione tramite transponder), pesa e ufficio del gestore;
- Area A – piazzale esterno scoperto a quota 0 m dove trova collocazione una batteria in linea di 11 container e press-container e una serie di campane del tipo stradale;
- Area B – area coperta sotto tettoia dove trova collocazione una batteria in linea di 8 cassoni a rotazione, nei quali gli utenti riversano i rifiuti da una corsia sopraelevata (+1,60 m) posta alle spalle dei container;
- Area C – 4 vani coperti posti a livello sopraelevato (+1,60 m) per il deposito principalmente dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti liquidi e dei R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- Aree D – area coperta ripartita in 2 settori separati posti a livello sopraelevato (+1,60 m) ai lati dell'Area C, per il deposito dei rifiuti in contenitori di varie forme e dimensioni (cassonetti, big-bag, casse, cassoni scarrabili, ecc.);

vista la nota della Ditta pervenuta in data 8 novembre 2018 (ns. prot. n. 672315 di data 12 novembre 2018), con la quale la stessa comunica che:

- il volume istantaneo di rifiuti pericolosi in stoccaggio nel CRZ non sarà mai superiore a 54 m³;
- il quantitativo in peso di rifiuti pericolosi in stoccaggio nel CRZ non sarà mai superiore a 50 t, talché all'attività in oggetto non si applica la procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

valutato che le variazioni richieste dalla Ditta non comportano sostanziali modifiche alle emissioni in atmosfera né alla gestione dei rifiuti, in base alle rispettive discipline di settore, rispetto alla situazione attualmente autorizzata, e pertanto alla domanda in esame non debba applicarsi la disciplina per il rilascio di una nuova AUT, come previsto all'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la nota della Ditta pervenuta in data 5 dicembre 2018 (ns. prot. n. 736430 di data 5 dicembre 2018 e n. 737750 di data 6 dicembre 2018) con la quale, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto a) dell'Allegato 1 "Prescrizioni" della determinazione n. 590 di data 5 dicembre 2018, comunica che *"le modifiche relative alle fonti emissive D1, D2, D3 e D4 verranno messe in esercizio e contestualmente messe a regime entro il giorno 20/12/2018"*;

ritenuto pertanto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le restanti prescrizioni diverse da quella di cui al punto precedente, in quanto già ottemperata, ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 590 del 5 dicembre 2018, secondo le considerazioni ivi riportate;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (di seguito *Piano*), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto in particolare il terzo aggiornamento del Piano il quale definisce i CRZ *"centri di conferimento dei rifiuti in modo differenziato"* stabilendo che presso detti centri possono conferire i rifiuti *"sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia (soprattutto) le utenze del mondo imprenditoriale, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del centro"*;

considerato che nel terzo aggiornamento al Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, il CRZ è stato da ultimo puntualmente localizzato in cartografia sulle p.f. 1581/3 e p.ed. 563 in C.C. Pera di Fassa;

ritenuto che le modifiche richieste della Ditta non siano sostanziali ai sensi dell'art. 19 del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"* e pertanto le stesse sono compatibili con l'attuale localizzazione del CRZ nel Piano;

visto l'art. 6 della L.P. 5/1998 ed in particolare il comma 4, il quale stabilisce che i progetti dei CRZ previsti dal Piano non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza provinciale;

ritenuto opportuno, anche in relazione a quanto specificato dalla Ditta con la nota integrativa pervenuta in data 21 gennaio 2021 (ns. prot. n. 42243 del 22 gennaio 2021), diversificare la definizione di deposito di rifiuti aventi medesimo codice CER dal deposito di rifiuti aventi diversi codici CER;

vista a tale proposito la nota del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 23 ottobre 2015 (ns. prot. n. 543328), con la quale è stato inviato ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio della provincia di Trento, tra i quali la Ditta, l'elenco descrittivo delle operazioni codificate di gestione dei rifiuti ammesse nei CRZ, anche in forma di Centri integrati, conformemente alle previsioni del Piano e della relativa normativa di settore;

atteso che in generale il deposito in un'unica unità di accumulo (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine *accorpamento* (o *travasamento* nel caso di rifiuti allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di accumulo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

considerato che l'attività di *accorpamento* (o *travasamento*) che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento di confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12 o di smaltimento D13, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e genera altre tipologie di rifiuti (gli imballaggi rimossi);

ritenuto doveroso prescrivere che l'eventuale rimozione degli imballaggi effettuata nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travasamento*) non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (es. dispersione sul suolo, emissioni di vapori,...);

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito eventualmente indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto di dover prescrivere, in particolare, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

atteso che in taluni casi (es. rifiuti allo stato polverulento o liquido, rifiuti triturati) l'operazione di *raggruppamento* non si può configurare come tale ma assume la fattispecie della *miscelazione*, da intendersi come operazione fisica intenzionale più o meno elaborata, attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, messi in contatto intimo tra di loro, diventano di fatto indistinguibili e non è più possibile procedere, inversamente, alla loro separazione se non tramite processi industriali spinti;

atteso che nella già citata nota di questo Servizio di data 23 ottobre 2015 (ns. prot. n. 543328) inviata ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti nella provincia di Trento l'operazione di *miscelazione* non è compresa tra quelle ammesse nei CRZ, anche in forma di Centri integrati;

preso atto che la Ditta non effettua l'attività di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi;

atteso che con la citata nota di data 23 ottobre 2015 (ns. prot. n. 543328) è stato altresì precisato che l'operazione volta a migliorare o raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali è destinato (recupero o smaltimento), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine, viene identificata con il termine *selezione*;

considerato che l'attività di *selezione* sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee e l'attività di riduzione volumetrica mediante compattazione o triturazione sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15, in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le suddette condizioni, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

atteso che il "*Centro di raccolta*" è, per definizione data all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, un' "*area presidiata ed allestita, (...), per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*";

atteso che l'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i Centri di raccolta, comunali o intercomunali, sono costituiti da "*aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche*";

atteso altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che "*il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406*", ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del "*Centro di raccolta*" non si configura come un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti soggetto all'autorizzazione ordinaria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del CRZ in oggetto, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che “... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale”;

ritenuto di poter confermare come ammissibile la procedura posta in atto dalla Ditta che prevede la possibilità di effettuare, una volta completata l'unità di carico (es. container) nella quale è stato effettuato il deposito dei rifiuti secondo quanto indicato al precedente punto 6., la conversione dei rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 dalla modalità di raccolta a quella di stoccaggio autorizzata con il presente provvedimento, mediante la compilazione del modello 1B e l'annotazione del predetto quantitativo sul registro di carico e scarico dei rifiuti, solamente nei casi in cui la stessa possa ragionevolmente ritenersi compatibile con i criteri di efficienza, economicità, trasparenza e tracciabilità richiamati all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire nei seguenti casi:

- quando la detenzione dei rifiuti gestiti in regime di D.M. 8 aprile 2008 è prossima al termine massimo consentito (90 giorni) ed il quantitativo accumulato non risulta sufficiente per organizzare in termini economicamente sostenibili il trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento; detto criterio **non è applicabile alla frazione organica umida** dei rifiuti urbani, per la quale rimane il **termine ultimo inderogabile delle 72 ore** previsto al punto 7.2 dell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008;
- in fase di avvio dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento, vale a dire nell'arco delle 48 ore che precedono la loro partenza;

ritenuto a tal fine necessario confermare al titolare della presente autorizzazione le opportune indicazioni per la corretta gestione promiscua all'interno della stessa unità di deposito dei rifiuti gestiti parte con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e parte in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

vista la circolare a firma del Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali di data 29 maggio 2015, prot. n. 437/ALBO/PRES, con la quale è stata comunicata l'interpretazione da parte del Comitato nazionale dell'Albo secondo cui “l'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo di iscrizione nella categoria 2-bis di cui al DM 120/2014”;

ritenuto opportuno al riguardo non confermare, in via cautelativa e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito da parte degli organi competenti, le indicazioni contenute al punto 4 della citata circolare del 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, per quanto attiene specificatamente la necessità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese ed enti che conferiscono i propri rifiuti ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante “*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*”, la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 00/09519/042 di data 25 marzo 2011, così come integrata con atto estensivo di data 19 aprile 2011, emessa dalla Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino con sede in Moena (TN), a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 34.189,60, a copertura dell’attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e pericolosi presso il CRZ in parola, anche a fronte delle modifiche richieste con la domanda di AUT in esame;

ritenuto l’atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato che la domanda di AUT riguarda uno stabilimento già autorizzato in precedenza senza modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto di poter procedere alla modifica dell’AUT in oggetto, subordinatamente alla vigenza del contratto d’appalto in essere della Ditta con il Comun General de Fascia, autorizzando le modifiche/integrazioni proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

viste le parti quarta e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” ed i relativi allegati;

visto il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell’art. 183, comma 1, lettera mm) “*centro di raccolta*”, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 65, 66, 67-bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell’art. 102-bis e l’art. 102-ter;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” per quanto non espressamente abrogato dall’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del*”

Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;*

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;*

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante *“Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;*

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico *“AVG13 - prescrizioni tecniche per l'attività di lavorazione di materiali inerti”;*

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;*

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *“Autorizzazione unica territoriale”*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *“struttura competente”* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 590 del 5 dicembre 2018 alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Chiocchetti Mirco, con sede legale in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, relativa al Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Sèn Jan di Fassa (TN), fraz. Pera, strada Jumela, 40, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di dare atto che presso l'insediamento in oggetto la gestione effettuata in regime di autorizzazione ordinaria di talune tipologie di rifiuti urbani può avvenire anche in forma promiscua con la gestione degli stessi rifiuti effettuata in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008; la presente autorizzazione tuttavia **non comprende la gestione del CRZ effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime di autorizzazione ordinaria**, come previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
 - 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 5) di stabilire che la scadenza del presente provvedimento è la stessa dell'Autorizzazione Unica Territoriale originaria rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 590 del 5 dicembre 2018 (**5 dicembre 2033**); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza;
 - 6) di revocare la determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 590 del 5 dicembre 2018 in quanto sostituita dal presente provvedimento;
 - 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
 - 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
 - 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
 - 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
 - 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;

- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 00/09519/042 di data 25 marzo 2011, così come integrata con atto estensivo di data 19 aprile 2011, emessa dalla Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino con sede in Moena (TN), a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 34.189,60;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., al Comun General de Fascia, al Comune di Sèn Jan di Fassa e, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile e all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
STOCCAGGIO (4.102 t/anno)	D1 Vie di transito	diffuse	Polveri totali	Riduzione velocità mezzi Pulizia aree Pavimentazione
	D2 Carico/scarico e stoccaggio rifiuti inerti (Aree B e D)	diffuse	Polveri totali	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Riduzione altezza di caduta del materiale (deposito coperto) Pulizia dell'area
	D3 Conferimento e stoccaggio rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 – 20.01.08 (Area B – 140 m ³)	diffuse	Ammoniaca Composti organici volatili Acido solfidrico	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Frequenza di asportazione (deposito < 72 ore)
	D4 Stoccaggio rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08) e rifiuti inerti (Area A – 70 m ³)	diffuse	Ammoniaca Composti organici volatili Acido solfidrico Polveri totali	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Frequenza di asportazione (deposito < 72 ore) Container chiusi

Prescrizioni

- Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve gestire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile dette emissioni;
- oltre a quanto stabilito alla precedente lettera, la Ditta deve gestire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione presentata in data 6 settembre 2018 (ns. prot. n. 509473), così come integrata in data 12 novembre 2018 (ns. prot. n. 672315);
- i piazzali e le aree soggette al transito di veicoli ed allo stoccaggio dei vari materiali devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare l'emissione di polveri e consentire un'adeguata pulizia; tali aree devono essere periodicamente ripulite, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e più ventosi;
- la Ditta deve eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;

- e) durante le operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti; dovrà essere inoltre assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- f) **la permanenza della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani deve essere limitata ad un periodo non superiore alle 72 ore dal conferimento;**
- g) le unità di carico della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (codice CER 20.01.08) in attesa di essere trasportate a destino devono essere chiuse con sole coperture fisse;
- h) nell'Area "A", così come identificata nell'elaborato tecnico denominato "*PLANIMETRIA DISPOSIZIONE AREE DEPOSITO RIFIUTI (Area A – Area B – Area C – Area D)*", Tavola 1, datato 6 settembre 2018 e allegato alla presente determinazione, i container dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente chiusi;
- i) i cassoni dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01 – 20.01.08) presenti nell'Area "B", così come identificata nell'elaborato tecnico denominato "*PLANIMETRIA DISPOSIZIONE AREE DEPOSITO RIFIUTI (Area A – Area B – Area C – Area D)*", Tavola 1, datato 6 settembre 2018 e allegato alla presente determinazione, devono essere mantenuti costantemente chiusi: possono essere mantenuti aperti esclusivamente durante le operazioni di carico;
- a) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio, anche previo eventuale raggruppamento, di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Potenzialità complessiva massima: 4.263 tonnellate/anno – relativamente allo stoccaggio dei soli rifiuti pericolosi, volume istantaneo non superiore a 50 tonnellate.

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*	08.03.18	1	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13.02.05*	1	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15) con eventuale disimballaggio e reimballaggio (R12-D13)	Fusti, secchi, cisternette e contenitori di varie forme dimensioni	C
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	20.01.26*	1	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15) con eventuale disimballaggio e reimballaggio (R12-D13)	Fusti, secchi, cisternette e contenitori di varie forme dimensioni	C
Altri solventi e miscele di solventi	14.06.03*	1	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, secchi, cisternette e contenitori di varie forme dimensioni	C
Imballaggi di carta e cartone	15.01.01	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container	A – B – D
Imballaggi di plastica	15.01.02	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container	A – B – D
Legno	15.01.03 17.02.01 20.01.38	105	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento (R13-D15) ed eventuale raggruppamento (R12-D13)	Container	A – B – D
Imballaggi metallici	15.01.04	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container	A – B – D
Imballaggi in materiali compositi	15.01.05	35	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container, fusti, big-bag, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	A – B – D
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato	Container	A – B – D

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
			(R13-D15)		
Imballaggi in vetro	15.01.07	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container	A – B – D
Vetro	20.01.02				
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15.01.10*	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	15.01.11*	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Pneumatici fuori uso	16.01.03	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, gabbie, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Filtri dell'olio	16.01.07*	2	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C
Batterie al piombo	16.06.01*	3	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	17.01.07	30	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Casse, bidoni e container fino a 15 mc	A – B – D
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*	17.09.04	30	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Casse, bidoni e container fino a 15 mc	A – B – D
Plastica (da costruzioni e demolizioni)	17.02.03	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Casse, bidoni e container fino a 35 mc	A – B – D
Metalli ferrosi	17.04.05 20.01.40	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15) ed eventuale raggruppamento (R12-D13)	Casse, bidoni e container fino a 35 mc	A – B – D
Carta e cartone	20.01.01	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A – B – D
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08	70	Stoccaggio (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A
Abbigliamento	20.01.10	4	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Prodotti tessili	20.01.11				
Imballaggi in materiale tessile	15.01.09				

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
Solventi	20.01.13*	2	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Acidi	20.01.14*	2	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Oli e grassi commestibili	20.01.25	3	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15) con eventuale disimballaggio e reimballaggio (R12-D13)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20.01.27*	3	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20.01.32	5	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20.01.33*	1	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C
Plastica	20.01.39	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A – B – D
Metallo	20.01.40	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A – B – D
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	20.01.41	5	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D
Rifiuti biodegradabili	20.02.01	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A – B – D
Rifiuti urbani non differenziati	20.03.01	70	Stoccaggio (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A
Rifiuti ingombranti	20.03.07	70	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Container fino a 35 mc	A – B – D
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE 1. 5.2 Tubi fluorescenti. 2. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 3. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti	20.01.21*	5	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Fusti, big-bag, bancali, casse e contenitori di varie forme e dimensioni	C – D

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 4. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.					
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 - FREDDO E CLIMA 1.1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 2.1.2 Frigoriferi 3.1.3 Congelatori 4.1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti 5.1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003.	20.01.23*	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Sfusi, ceste, bancali, roll di varie forme e dimensioni	C – D
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 - TV E MONITOR	20.01.35*	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Ceste, bancali, roll di varie forme e dimensioni	C – D
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35; RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI – 1.5 Lavatrici. – 1.6 Asciugatrici. – 1.7 Lavatrici. – 1.8 Lavastoviglie. – 1.8 Apparecchi per la cottura – 1.9 Stufe elettriche. – 1.10 Piastre riscaldanti elettriche – 1.11 Forni a microonde – 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. – 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. – 1.14 Radiatori elettrici. – 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. – 1.16 Ventilatori elettrici.	20.01.36	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travasato (R13-D15)	Sfusi, ceste, bancali, roll di varie forme e dimensioni	C – D

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
– 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria					
<p>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35;</p> <p>RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 - IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZ. NE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</p> <p>1. 3.1.1 Mainframe; 2. 3.1.2 Minicomputer; 3. 3.1.3 Stampanti. 4. 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 5. 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 6. 3.2.3 Notebook. 7. 3.2.4 Agende elettroniche. 8. 3.2.5 Stampanti. 9. 3.2.6 Copiatrici. 10. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 11. 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 12. 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 13. 3.2.10 Fax. 14. 3.2.11 Telex. 15. 3.2.12 Telefoni. 16. 3.2.13 Telefoni pubbl. a pagamento. 17. 3.2.14 Telefoni senza filo. 18. 3.2.15 Telefoni cellulari. 19. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 20. 4.1 Apparecchi radio. 21. 4.2 Apparecchi televisivi. 22. 4.3 Videocamere 23. 4.4 Videoregistratori. 24. 4.4 Registratori hi-fi. 25. 4.6 Amplificatori audio. 26. 4.7 Strumenti musicali. 27. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 28. 5.1 Apparecchi di illuminazione. 29. Tutte le categorie non</p>	20.01.36	10	Stoccaggio con eventuale selezione e accorpamento/travaso (R13-D15)	Sfusi, ceste, bancali, roll di varie forme e dimensioni	C – D

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	CAPACITÀ Istantanea (mc)	ATTIVITÀ AUTORIZZATA	MODALITÀ DI DEPOSITO	AREE DI DEPOSITO
menzionate negli altri raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185					

* Rifiuto pericoloso

⁽¹⁾ RAEE domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici” (Art. 2, c. 1, lett. o, del D.Lgs. 151/2005)

Prescrizioni

- a) La gestione dei rifiuti nelle diverse zone operative del CRZ è quella risultante dalla lettura coordinata della planimetria denominata “*PLANIMETRIA DISPOSIZIONE AREE DEPOSITO RIFIUTI (Area A – Area B – Area C – Area D)*” allegata al presente provvedimento e della tabella sopra riportata; in particolare è autorizzata la gestione dei rifiuti ai sensi del combinato disposto dall’art. 6, commi 3 e 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nelle aree operative così come di seguito individuate nella citata planimetria:
- zona di accesso dotata di cancello con controllo elettronico dell’utente (identificazione tramite transponder), pesa e ufficio del gestore;
 - Area A – piazzale esterno scoperto a quota 0 m dove trova collocazione una batteria in linea di 11 container e press-container e una serie di campane del tipo stradale;
 - Area B – area coperta sotto tettoia dove trova collocazione una batteria in linea di 8 cassoni a rotazione, nei quali gli utenti riversano i rifiuti da una corsia sopraelevata (+1,60 m) posta alle spalle dei container;
 - Area C – 4 vani coperti posti a livello sopraelevato (+1,60 m) per il deposito principalmente dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti liquidi e dei R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - Aree D – area coperta ripartita in 2 settori separati posti a livello sopraelevato (+1,60 m) ai lati dell’Area C, per il deposito dei rifiuti in contenitori di varie forme e dimensioni (cassonetti, big-bag, casse, cassoni scarrabili, ecc.);
- b) nel CRZ possono essere stoccati i rifiuti conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta, i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche ed i rifiuti conferiti dalle attività d’impresa operanti nell’ambito del Comun General de Fascia sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;
- c) l’ambito territoriale di riferimento del CRZ è quello individuato nel Programma di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, elaborato dall’ente gestore (Comun General de Fascia) e del quale la Ditta dovrà in ogni caso tenere conto in relazione al suo stato di effettiva attuazione;
- d) i rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 (*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*) e 20.03.01 (*Rifiuti urbani non differenziati*) possono essere gestiti solo su specifico ordine di servizio del Comun General de Fascia (ente appaltante del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) in caso di fermo impianto (es. manutenzioni, avarie, ecc.) della stazione di trasferimento sita in loc. Ciarlonch, sempre nel comune di Sèn Jan di Fassa;
- e) è consentito che all’interno di una stessa unità di deposito (container o cumulo) del CRZ possano essere raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato graficamente nella tabella sopra riportata, purché nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l'impianto di destinazione (recupero o smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
 - tutte le operazioni di *raggruppamento*, che possono essere effettuate soltanto sui rifiuti non pericolosi, devono sempre garantire la loro tracciabilità;
- f) nel CRZ possono essere sempre effettuate le operazioni di *selezione* manuale dei rifiuti urbani da raccolta differenziata per migliorarne la qualità; inoltre possono essere effettuate, quando possibile tecnicamente, le operazioni di riduzione volumetrica (es. tramite l'uso di press-container o triturazione) dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati (esclusi i R.A.E.E.), quando finalizzate all'ottimizzazione del loro deposito e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997; **è in ogni caso vietata la triturazione effettuata sui raggruppamenti dei rifiuti, siano essi destinati a smaltimento o a recupero;**
- g) il CRZ deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura;
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il costante controllo di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro integrato non deve risultare incustodito;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla lettera h);
- h) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali; nella zona di accesso ai medesimi container, eventualmente provvista di rampa per le operazioni di carico/scarico, devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- i) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra alla lettera g), ultimo trattino, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera h);
- j) è vietato costituire depositi di rifiuti al di fuori di quelli specificamente individuati allo scopo;
- k) i container nell'area A scoperta devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti accidentali; per la frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (codice CER 20.01.08), le unità di carico in attesa di essere trasportate a

destino debbano essere chiuse con sole coperture fisse al fine di contenere in modo più efficace le emissioni in atmosfera;

- l) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4 della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- m) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nella medesima unità di deposito può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- n) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- o) le operazioni di stoccaggio e di *pretrattamento* dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- p) la rimozione degli imballaggi, ove autorizzata, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- q) tutte le operazioni di *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- r) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati di norma tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per i rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le suddette condizioni, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- s) gli stoccaggi dei rifiuti speciali devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, ferme restando le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera relative ai rifiuti polverulenti;
- t) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- u) i serbatoi, le cisterne ed i fusti per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità utile pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- v) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- w) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- x) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13, R12, D15, D13 come da documentazione di entrata); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- y) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
- z) è vietato il raggruppamento tra rifiuti classificati pericolosi;
- aa) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- ab) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- ac) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio e recupero dei rifiuti pericolosi e in ogni caso qualsiasi operazione di *pretrattamento* diversa da quelle esplicitamente autorizzate in questo provvedimento;
- ad) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ae) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti, anche previo *pretrattamento*, devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- af) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ag) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili non può in ogni caso superare le 72 ore;**

- ah) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- ai) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e di *pretrattamento*, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- aj) fermo restando quanto stabilito al punto 2. del dispositivo, sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel CRZ in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ancorché essi possano essere gestiti anche in forma promiscua all'interno della stessa unità di deposito, deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 (attività di raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;
- ak) ai fini del precedente punto, è consentito effettuare, una volta completata l'unità di carico (es. container) nella quale è stato effettuato il deposito dei rifiuti in forma promiscua secondo quanto indicato al precedente punto 6., la conversione dei rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 dalla modalità di raccolta a quella di stoccaggio autorizzata con il presente provvedimento mediante la compilazione del modello 1B e l'annotazione del predetto quantitativo sul registro di carico e scarico dei rifiuti; **detta procedura è ammissibile solamente nei seguenti casi:**
- quando la detenzione dei rifiuti gestiti in regime di D.M. 8 aprile 2008 è prossima al termine massimo consentito (90 giorni) e il quantitativo accumulato non risulta sufficiente per organizzare in termini economicamente sostenibili il trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento; detto criterio **non è applicabile alla frazione organica umida** dei rifiuti urbani, per la quale rimane il **termine ultimo inderogabile delle 72 ore** previsto al punto 7.2 dell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008;
 - in fase di avvio dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento, vale a dire nell'arco delle 48 ore che precedono la loro partenza;
- al) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

